



Decreto Anticrisi

D. L. 185/2008

È di poco meno di 5 miliardi di euro la manovra anticrisi varata dal Governo.

Un provvedimento che è diventato più leggero nel corso dell'esame, tanto che la copertura finanziaria per il 2009 è scesa da 6.342 a 4.996 milioni di euro, con un taglio di 1.345 milioni di euro.

Un calo che prosegue negli anni suc-

cessivi, con i saldi che passano dal 2010 da 2.347 a 2.112 e, nel 2011, da 2.670 a 2.434,5 milioni di euro. Fra le novità più significative è da segnalare l'Iva di cassa che diventa struttura-



la raffica di misure in materia di accertamento dei tributi; la possibilità di deducibilità dell'Irap dall'Ires; le modifiche nei controlli derivanti dagli studi di settore; importanti novità si sono poi avute in merito alla rivalutazione degli immobili; alla svalutazione di attività finanziarie ed alla riduzione delle sanzioni da ravvedimento operoso ed, infine, sul monitoraggio delle agevolazioni e dei crediti di imposta concessi negli anni passati.

Deducibilità IRAP dall'IRES

art. 6 co. 1-4

L'articolo 6, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, ammette, a decorrere

dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, la possibilità di dedurre dal reddito un importo pari al 10 per

cento dell'IRAP dovuta, forfetariamente riferita alla quota di interessi passivi e oneri assimilati (segue a pag. 2)

Notizie di rilievo:

Deducibilità IRAP dall'IRES	Pagina 1
IVA di cassa	Pagina 2
Studi di settore	Pagina 3
Riallineamento a valori contabili	Pagina 3
Rivalutazione degli immobili	Pagina 3
Svalutazione attività finanziarie	Pagina 3
Adesione Agli inviti a comparire	Pagina 4
Previsione e contrasto dell'evasione	Pagina 4
Riduzione misure ravvedimento operoso	Pagina 5
Monitoraggio agevolazioni	Pagina 5

al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis), 4-bis, 4-bis.1 del d.lgs. n. 446 del 1997.

Al riguardo, va precisato che la misura del 10 per cento va calcolata sull'IRAP versata nel periodo di imposta, senza la necessità di distinguere la quota parte di imposta riferita agli interessi passivi e alle spese per il personale dipendente.

In tal senso si esprime anche la Relazione di accompagnamento alla norma in esame che specifica che "Per esigenze di semplificazione la quota parte di IRAP deducibile viene forfettariamente determinata in ragione del 10 per cento dell'imposta complessivamente dovuta dai soggetti passivi che hanno fatto concorrere nella base imponibile spese per il personale o per interessi passivi".

"Deducibilità

*Irap
dall'Ires*

In definitiva, la deduzione forfettaria pari al 10 per cento dell'IRAP versata può essere fatta valere in sede di determinazione del relativo reddito - sia del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi sia dei periodi d'imposta progressivi - a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile ai fini del tributo regionale abbiano concorso spese sostenute per lavoro dipendente oppure interessi passivi.



Iva di cassa (art. 7 co. 1-2)

L'articolo 7 del d.l. n. 185 del 2008 ha esteso le disposizioni sull'esigibilità differita dell'imposta sul valore aggiunto contenute nell'articolo 6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, anche alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, da parte dei soggetti che realizzano un determinato volume d'affari, da definire con apposito decreto del Ministro dell'

Ne consegue che i predetti soggetti possono differire l'esigibilità dell'imposta al momento del pagamento del corrispettivo e, comunque, non oltre un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile, salvo l'ipotesi in cui, prima del termine annuale, i cessionari o committenti

siano stati assoggettati a procedura concorsuale o esecutiva.

Come già chiarito con la risoluzione 5 marzo 2002, n. 75/E, nei casi di IVA ad esigibilità differita, il pagamento del corrispettivo determina l'esigibilità dell'imposta, con la conseguenza che, in ipotesi di pagamento, anche parziale, l'esigibilità si verifica pro-quota al momento di ciascun pagamento e la relativa imposta va computata nella liquidazione del periodo in cui è avvenuto il pagamento stesso. A loro volta i cessionari/committenti possono esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta soltanto relativamente alla quota effettivamente corrisposta ai cedenti/prestatori.

Studi di settore (art 8 c.1)

Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, in deroga all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, gli studi di settore possono essere integrati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 mag-

gio 1998, n. 146. L'integra-



zione tiene anche conto dei dati della contabilità nazio-

nale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, nonché delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 8 ottobre 2007.

Rivalutazione immobili (art. 15, co. 16 - 23)

E' possibile rivalutare (per le società che non adottano gli IAS) nel bilancio 2008 gli immobili posseduti, diversi dalle aree fabbricabili e dai beni merce. Il maggior valore sarà imputato a capitale o accantonato in una riserva in sospensione d'imposta. La rivalutazione ha effetto fiscale pagando un'imposta sostitutiva del 10% (immobili ammortizzabili) o del 7% (non ammortizzabili). Possibilità di affrancare la riserva versando il 10%. Ai fini fiscali, per gli ammortamenti, l'affran-

camento ha effetto dal 2011, per le plusvalenze dal 2012.

Il comma 16 dell'articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008, nell'individuare i soggetti che possono beneficiare della rivalutazione, richiama i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate. Il comma 23 del medesimo articolo 15 fa rinvio, tra l'altro, all'articolo 15 della legge n. 342 del 2000 che, am-

pliando l'ambito soggettivo di applicazione individuato dall'articolo 10 della medesima legge, estende la facoltà della rivalutazione anche alle imprese individuali e alle società di persone in contabilità semplificata. E' da ritenersi, pertanto, che anche le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata possano avvalersi della rivalutazione disciplinata dal decreto legge n. 185 del 2008

Svalutazione attività finanziarie (art. 15 co. 13)

Come conseguenza dell'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano gli IAS possono valutare i titoli detenuti per lo scambio secondo l'ultimo valore di bi-

lancio o di relazione semestrale, purché non si tratti di perdite durevoli. Un DM potrà estendere la regola anche all'esercizio 2009.



Adesione agli inviti a comparire (art. 27, co. 1-3)

L'invito al contraddittorio dovrà essere motivato e contenere l'indicazione delle maggiori imposte nonché sanzioni ed interessi riferibili al contribuente. Se il contribuente presta

adesione direttamente all'invito, le penalità sono ridotte ad un ottavo del minimo. L'adesione deve avvenire entro 15 giorni prima della data fissata per la comparizione e deve essere

accompagnata dal pagamento della prima o unica rata. Si applica agli inviti emessi a decorrere dal 1.1.2009.

Previsione e contrasto dell'evasione (art. 27)

Entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi ed IVA, sono previsti i controlli sostanziali per le grandi imprese. Sono considerate grandi imprese quelle con ricavi non inferiori a 300 milioni di euro; tale limite sarà diminuito fino ad 100 milioni di euro entro il 2011. Il controllo sarà realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio.

In attesa della definitiva fissazione, nella Convenzione triennale 2009-2011, degli obiettivi qualitativi e quantitativi da conseguire nel corrente anno, si forniscono gli indirizzi operativi per lo sviluppo delle attività di prevenzione e contrasto dell'evasione.

Va subito sottolineato che la riorganizzazione in atto del dispositivo di contrasto dell'evasione, a livello centrale, regionale e locale, ha inteso perseguire specificamente le seguenti finalità:

- adottare metodologie di intervento differenziate per ciascuna macro-tipologia e coerenti con altrettanto distinti sistemi di analisi e valutazione del rischio di evasione e/o di elusione da sviluppare tenendo anche conto delle peculiarità che connotano ciascuna realtà territoriale ed economica. Al fine di assicurare massima trasparenza ai criteri adottati dall'Agenzia allo specifico fine di individuare i "grandi contribuenti". Il provvedimento ha in specie stabilito il criterio di ordine generale (la determinazione della soglia di cento milioni di euro viene effettuata considerando il valore più elevato, risultante dalle dichiarazioni presentate, tra i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del T.U.I.R., l'ammontare lordo complessivo dei compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di cui all'art. 53, comma 1, del T.U.I.R. ed il volume d'affari ai sensi dell'articolo 20 del d.P.R. n. 633 del 1972);

La nozione di imprese di medie dimensioni, ai fini delle attività di controllo fiscale, assume da quest'anno una nuova e più ampia configurazione, riguardando i soggetti con volume d'affari o di ricavi dichiarati compreso tra 5.164.569 e <100 milioni di euro (con riferimento al periodo d'imposta 2006, si tratta di circa 57.000 posizioni). La novità sostanziale, che riflette una precisa scelta strategica, consiste nella inclusione nella nuova nozione delle imprese con volume d'affari o di ricavi compreso fra 25,8 milioni e <100 milioni di euro (con riferimento sempre al periodo d'imposta 2006, si tratta di circa 8.000 posizioni), prima considerate "di grandi dimensioni" e, in quanto tali, rientranti nella disciplina particolare prevista, ai fini della competenza per le attività istruttorie, per tale tipologia di soggetti. (segue a pag. 5)

Le imprese di minori dimensioni (con volume d'affari IVA o di ricavi dichiarati non superiore a 5.164.568 euro) ed i lavoratori autonomi rappresentano la macrotipologia a più elevata densità, tra quelle dei contribuenti titolari di Partita IVA. Secondo gli ultimi dati validati (dichiarazioni per l'anno di imposta 2006) si tratta di ol-

tre 5 milioni di soggetti, distribuiti sul territorio in modo fortemente diversificato, anche con riguardo ai vari comparti di attività. Pertanto, al fine di garantire un'adeguata strategia di prevenzione e contrasto dell'evasione a livello locale, che tenga in debito conto le peculiarità territoriali, l'attività di controllo dovrà essere supportata da

una analisi organica del rischio di evasione, sviluppata in modo distinto per i tre macro settori economici in cui di regola si suddivide la platea delle imprese (manifatture, servizi e commercio) e per quello dei lavoratori autonomi (esercenti, in modo abituale, attività artistiche o professionali).

Riduzione sanzioni da ravvedimento operoso (art. 16, co. 5)

A partire dal 29.11.08, le misure delle sanzioni per il ravvedimento operoso sono ridotte a:

- un dodicesimo per i ravvedimenti che avvengono entro 30 giorni dall'omesso

versamento (la misura passa dal 3,75% al **2,5%**);

- un decimo per i ravvedimenti che avvengono entro un anno (o entro la data di presentazione della dichiarazione) dall'omesso versamento (la misura passa dal 6% al 3%)



Monitoraggio agevolazioni (art. 29, co. 1)

Per la fruizione di tutti i crediti di imposta vigenti al 29.11.08, entro i limiti delle risorse stanziare previste in relazione alle disposizioni istitutive di ciascun credito, si renderà necessaria una copertura fissata in anticipo e la prenotazione telematica del credito in modo da formare l'ordine cronologico per la fruizione dello stesso. Mutuando quanto stabilito dal decreto legge n. 138 del 2002 si evince che i crediti d'imposta vigenti alla data del 29 novembre 2008 sono fruibili

nei limiti degli stanziamenti di bilancio, delle autorizzazioni di spesa, ovvero delle previsioni di minori entrate previste dalle relative disposizioni. Per ogni credito di imposta saranno stabilite le modalità per il rispetto di tale decreto mediante uno o più decreti ministeriali.



MT CONSULTING 2002

Borgo Vittorio, 74
00193 Roma
Zona S. Pietro

Tel.: 06.68.80.36.73
Tel/Fax: 06.68.30.06.78
mtconsul@libero.it

SIAMO SU INTERNET
WWW.STUDIOTOZZI.COM